

N. 01224/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00381/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 381 del 2012, proposto dal Condominio “Giardina Belvedere” in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Testa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Rosita Marchesano sito in Palermo, via P.Pe Belmonte, n. 93;

contro

il Comune di Cefalù in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

del provvedimento di ingiunzione n. 24 del 28/11/2011 adottato dal responsabile dei Settori LL.PP. Edilizia Privata e Pubblica del Comune di Cefalù, in forza del quale è stato ingiunto al Condominio ricorrente la rimozione dei paletti in ferro con catena e lucchetti che delimitano i parcheggi privati siti nell’area antistante l’edificio del condominio ed individuata al catasto terreni al Fig. 6, p.lle 245 (parte), 246 (parte) e 647 (parte);

Visti il ricorso, con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza n. 176/2012 con la quale è stata respinta l'istanza cautelare.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 12/5/2015 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Udito il difensore della parte ricorrente, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato in data 20/2/2012 e depositato in data 7/3/2012, parte ricorrente espone di essere proprietario dell'area individuata al catasto terreni al Fg. 6, p.lle 245 (parte), 246 (parte) e di aver fatto collocare alcuni paletti, con catena e lucchetto, al fine di delimitare un'area destinata dal costruttore del condominio a parcheggio.

Avverso il provvedimento impugnato deduce:

1) violazione di legge: per aver considerato una strada privata gravata da uso pubblico – eccesso di potere per travisamento del fatto, atteso che l'intervento ha interessato solo in parte le particelle nn. 245 e 246, e non la particella n. 647; peraltro detta area appartiene al Condominio ricorrente e non risulta ceduta o vincolata in favore dell'ente territoriale, come comprovato dalla documentazione prodotta (relazione tecnica e nota del Comune prot. n. 353 del 1/12/2010).

Peraltro, contrariamente a quanto prospettato nell'atto impugnato, la strada non è gravata da uso pubblico perché manca un provvedimento o un atto privato che effettui tale destinazione. Si tratta, invero, di strada chiusa e privata non soggetta al pubblico transito, ma al passaggio occasionale di un numero ristretto di persone.

Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso.

Il Comune, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 176/2012 è stata respinta l'istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del giorno 12/5/2015, udito il difensore della parte ricorrente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.

Osserva preliminarmente il Collegio che ai fini della qualificazione di una strada come vicinale pubblica, occorre avere riguardo alle sue condizioni effettive, in quanto una strada può rientrare in tale categoria qualora rilevino il passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone appartenenti a un gruppo territoriale, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via, e un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può però anche identificarsi nella mera protrazione dell'uso da lunghissimo tempo (v. T.a.r. Puglia-Lecce, Sez. III, 9 maggio 2014, n. 1217; Consiglio di Stato, sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1515).

Orbene, nel caso di specie il fatto che parte delle particelle nn. 245 e 246 siano proprietà privata non significa che l'intera via di cui trattasi lo sia; né risulta rilevante il fatto che detta via sia chiusa da un lato e non metta in comunicazione due pubbliche vie, essendo sufficiente che, l'apertura da un lato consenta l'accesso da e per una pubblica via.

D'altra parte, il provvedimento impugnato risulta plurimotivato e fra queste motivazioni vi è anche quella che per l'apposizione dei paletti di cui trattasi non sono state richieste le necessarie autorizzazioni (in tal senso v. T.a.r. Campania – Napoli, sez. III, 6 febbraio 2015, n. 938): detta circostanza non risulta confutata in ricorso.

Né risulta contestato il fatto che l'apposizione dei paletti rende difficoltoso l'accesso dei mezzi dei vigili del fuoco.

In conclusione, poiché non può essere disconosciuto all'amministrazione comunale il potere-dovere di intervenire, in autotutela, a difesa dell'uso pubblico della strada, pregiudicato dall'abusiva attività dei privati (così T.a.r. Campania – Napoli, sez. III, 6 febbraio 2015, n. 938 e T.a.r. Campania – Napoli, sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 131), il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.

Nulla per le spese attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente FF, Estensore

Anna Pignataro, Primo Referendario

Giuseppe La Greca, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)